

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI A TEMPO PARZIALE
(approvato nella seduta di contrattazione decentrata del 19 maggio 1998)

ART. 1

L'Università, fatta eccezione per il personale dirigente, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o viceversa, secondo le tipologie indicate nel presente Regolamento.

La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art. 22, comma 20, della Legge n. 724/94, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

Il contingente così determinato è destinato in via prioritaria alla trasformazione del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno.

ART. 2

Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle Amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (*tempo parziale orizzontale*);
- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (*tempo parziale verticale*), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale in considerazione (settimana, mese, anno).

Il tempo parziale può essere concesso da un minimo di 1/3 ad un massimo di 5/6 del normale orario di lavoro. Da 12 a 30 ore settimanali nel caso di rapporto a tempo parziale orizzontale.

ART. 3

Il personale interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro può presentare istanza in qualsiasi periodo dell'anno, con un congruo anticipo che consenta all'Amministrazione di esperire tutte le procedure necessarie e, comunque, almeno 60 giorni prima della data richiesta per la trasformazione del rapporto.

Il dipendente dovrà indicare nella domanda le modalità di svolgimento della prestazione (tempo parziale orizzontale o verticale, impegno orario preventivamente concordato con il responsabile della struttura di afferenza per le esigenze di servizio) e l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro al fine di effettuare altra attività lavorativa di carattere autonomo o subordinato, la prestazione lavorativa a favore di questa Amministrazione non può essere superiore al 50% di quella a tempo pieno.

La domanda si intende accolta secondo le modalità indicate dal dipendente qualora entro il termine di 60 giorni l'Amministrazione non abbia risposto esplicitamente.

L'Amministrazione, entro il predetto termine, nega, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto esclusivamente nel caso in cui l'attività che il lavoratore intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'Amministrazione o in concorrenza con essa e comunque la trasformazione del rapporto a tempo parziale non può essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'Amministrazione pubblica.

Ai dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 6 mesi, in caso di grave e documentato pregiudizio alla funzionalità del servizio.

I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi.

Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa extra universitaria, pena le sanzioni previste dal comma 61 dell'art. 1 della Legge n. 662/96.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'Amministrazione universitaria non siano rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

ART. 4

Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso sussistano limiti numerici per l'accoglimento di tutte le domande, costituiscono *titolo di precedenza*, nell'ordine:

- a) essere portatori di handicap (o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie) o comunque essere afflitti da una patologia che comporti una ridotta capacità lavorativa;
- b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento;
- c) avere familiari portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- d) avere figli di età inferiore a 3 anni;
- e) avere figli di età inferiore a 6 anni;
- f) motivate esigenze di studio;
- g) avere figli di età inferiore a 14 anni.

In caso di parità si considera l'anzianità di servizio.

ART. 5

Il *trattamento economico* del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale comprende tutte le voci del trattamento fondamentale e del trattamento accessorio previste per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, proporzionalmente alla prestazione lavorativa.

Ai sensi dell'art. 39, comma 25, della Legge 27.12.1997, al fine di incentivare il ricorso

al lavoro a tempo parziale, in sede di contrattazione collettiva si potrà prevedere che i trattamenti accessori legati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

Il ricorso al *lavoro straordinario* è ammesso, previa autorizzazione ed in casi di eccezionale necessità, solo per il personale che svolge lavoro a tempo parziale verticale nell'arco temporale misurabile in mesi e con orario di servizio settimanale di 36 ore su 5 o 6 giorni lavorativi.

ART. 6

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di *ferie* pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 21 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto; i dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal vigente CCNL non specificatamente trattati nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

In materia di *assenze per malattia*, al dipendente a tempo parziale orizzontale si applica, la normativa di cui all'art. 26 del vigente CCNL per i dipendenti a tempo pieno, senza alcun riproporzionamento dei periodi. Viceversa, per i dipendenti a tempo parziale verticale i periodi previsti dalla normativa di cui al citato art. 26 per i dipendenti a tempo pieno sono proporzionati alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

ART. 7

Il *trattamento previdenziale di fine rapporto* è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della Legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

Al personale reclutato per la costituzione di rapporti a tempo parziale si applica, in quanto compatibile, il presente Regolamento e, comunque, ogni disposizione di legge e contrattuale dettata per il rapporto a tempo pieno.

In caso di assunzioni di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione a tempo parziale, con priorità assoluta per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da almeno due anni.

A tal fine costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine:

a) il venir meno della particolare situazione che aveva causato la richiesta di trasformazione del rapporto;

b) il maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale.

In caso di parità verrà valutata la maggior anzianità di servizio.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del Comparto Università e dalle norme vigenti in materia.

Eventuali casi dubbi saranno oggetto di consultazione con le OO.SS.

Il presente Regolamento verrà portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.